

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vista la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Lazio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 ottobre 2022; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 29 agosto 2022, con la quale, in considerazione dell’imminente scadenza dell’Accordo in parola, viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Accordo con la stessa Regione Lazio e del relativo Disciplinare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2025; tenuto conto che la Regione Lazio, con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, ha modificato l’iniziale legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, prevedendo, in luogo del processo di internalizzazione della gestione del tributo intrapreso sin dal 2014 che disponeva l’acquisizione in riuso di servizi per l’evoluzione e la customizzazione del sistema informativo GTART della Regione Toscana, la possibilità di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche o, in alternativa, la possibilità di avvalersi di altre Amministrazioni ed Enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite Convenzioni da stipulare ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato al riguardo che l’Amministrazione regionale, che ha riconosciuto NSTAR quale migliore sistema

informativo per gestire il proprio archivio delle tasse automobilistiche, in quanto sviluppato dall'ACI secondo un'architettura tecnologica a micro servizi e implementato con tecnologie all'avanguardia e con la garanzia di un utilizzo di lunga durata e di facile integrazione, ha costituito un gruppo di lavoro congiunto con l'Ente per rideterminare i confini della rispettiva collaborazione e per definire il testo di un nuovo Accordo di cooperazione avente ad oggetto il processo di internalizzazione, migrazione, gestione ed integrazione del sistema di gestione delle tasse automobilistiche con il sistema informativo della stessa Regione Lazio; visto lo schema di Accordo e l'annesso schema di Disciplinare, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; tenuto conto che il nuovo Accordo prevede che le due Amministrazioni cooperino, con la partecipazione delle rispettive Società informatiche *in house*, allo sviluppo di un nuovo sistema informativo per la gestione delle tasse automobilistiche e dei relativi archivi tributari, di cui al Decreto Ministeriale Finanze n. 418/1998, al fine di:

- progettare e realizzare un sistema informativo omogeneo ed evoluto, denominato NSTAR, finanziato dall'ACI e già in corso di sviluppo, per la gestione del tributo sia a livello di Archivio nazionale-ANTA, la cui gestione è attribuita all'Ente, che a livello di archivio regionale della Regione Lazio;
- integrare tale applicativo nel complessivo sistema informativo dell'Amministrazione regionale per la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e del tributo, assicurandone l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi della Regione Lazio e consentendo alla medesima l'utilizzo delle proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi, nel contempo, di quelle offerte dal PRA;
- consentire la cooperazione del sistema informativo internalizzato della Regione con l'archivio nazionale ANTA, con l'obiettivo di semplificare e migliorare la complessiva gestione del tributo, ottimizzando le procedure e conseguendo risparmi di spesa, in un'ottica di complementarità e di sinergia delle diverse attività;

considerato che la Regione Lazio e l'ACI, in qualità di pubbliche amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, perseguono il comune obiettivo di migliorare l'azione amministrativa nell'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarità dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, migliorare i servizi offerti al cittadino, tutelare i contribuenti e gli automobilisti, nonché ottimizzare e razionalizzare la gestione degli archivi e delle banche dati; tenuto conto che la Regione Lazio, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo stimato in €3.348.846 per l'anno corrente, in €3.452.895 per l'anno 2023, in €3.027.031 per l'anno 2024 e in €2.727.031 per l'anno 2025; considerato che eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione di

quanto previsto dall'Accordo stesso costituiranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'Ente; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2022, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per i successivi anni di validità, nei corrispondenti conti di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle p.a. ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le regioni e le province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2 della legge regionale Lazio 30 dicembre 2014, n. 17, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, di un nuovo Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche tra l'Ente e la Regione Lazio, nonché del connesso Disciplinare e dei relativi allegati con decorrenza dalla data dalla sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2025, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. B) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento degli atti. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI 2022 - 2025

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Regione Lazio, con sede in ROMA via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata dal dott. Marco Marafini, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 273 del 05/06/2018

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

premessi che

- a) ai sensi dell'art. 17, comma 10, della Legge n. 449/1997, è stato disposto che *"A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti"*. Con tale disposizione di legge, la materia tributaria relativa alla tassa automobilistica, di competenza statale ai sensi dell'art. 117, lettera e) della Costituzione, è stata demandata alle Regioni;
- b) in attuazione di tale disposizione è stato approvato il Decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418 *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"*, che ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche; in forza di tali disposizioni, la Regione Lazio è titolare delle attività di riscossione, accertamento, recupero e rimborso della Tassa automobilistica, nonché delle attività di applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo;
- c) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/1998, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche possono essere effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti;
- d) ai sensi dell'art. 51 **"Attività informatiche in favore di organismi pubblici"** del D.L.n.124/2019 convertito con modificazioni con la L.n.157/2019 (d'ora in avanti art. 51) è previsto:
- **al comma 1** *"Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione"*;

- **al comma 2-bis.** *“Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo;”*
- **al comma 2-ter.** *“L'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis”;*
- **al comma 2 -quater** *“Dall'attuazione dei commi 2- bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;*

e) il comma 7 dell'art. 12 della L.R. n. 20 del 30 dicembre 2021, ha sostituito il comma 21 dell'articolo 2 della L.R. n. 17/2014, con il seguente testo:

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), e in coerenza con l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche o, in alternativa, avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- f) l'ACI è Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa che associa gli Automobile Club costituiti sia a livello provinciale sia a livello locale. In quanto tale, l'ACI è inserito, dalla legge n. 70 del 1975, tra gli “enti preposti a servizi di pubblico interesse” ed ha lo scopo essenziale di rappresentare, tutelare e promuovere nei suoi molteplici aspetti gli interessi dell'automobilismo italiano (sport, turismo, sicurezza, consumatori, assistenza, informazione);
- g) ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, ACI “*studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli*”;

h) ACI, inoltre:

- gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, “con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:
 - ✓ il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con R. D. L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 - ✓ i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - ✓ tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici;

- applica, incassa e riversa per conto delle province e delle città metropolitane l'imposta provinciale di trascrizione;
- ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato PagoBollo per l'erogazione di servizi di pagamento della tassa automobilistica verso le Pubbliche Amministrazioni, completamente integrato con la predetta piattaforma, che consente dal 1° gennaio 2020, grazie all'integrazione con i dati del PRA di individuare correttamente il soggetto passivo ed il soggetto attivo di imposta, ed effettuare in via esclusiva sulla piattaforma PagoPA secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, ACI, tutti i pagamenti inerenti la tassa automobilistica;
- gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022"), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;
- ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisisce al sistema informativo del PRA, i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo, l'individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta;
- ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, ACI ha preso in carico la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) ed ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al MEF con nota prot. n. 1087 del 29/03/2022, acquisita agli atti della Regione Lazio in pari data al prot. n. 311411. Con tale nota, ha ufficializzato anche la fine della fase della transizione della base dati dal precedente archivio nazionale (SGATA) gestito da Sogei;
- per lo svolgimento delle attività di cui sopra ACI dispone di idonea organizzazione amministrativa e strumentale; opera mediante una propria struttura centrale, con sede in Roma, ed una rete periferica, costituita dagli Uffici Territoriali presenti in ogni capoluogo di provincia, garantendo una capillare organizzazione su tutto il territorio regionale e nazionale;
- per le attività informatiche ACI, si avvale della propria società in house ACI Informatica, la quale è inserita nei grandi progetti per la Pubblica Amministrazione (realizzazione e gestione del Pubblico Registro Automobilistico; sistema di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto delle Regioni convenzionate con ACI; collaborazione con il MIT per l'attuazione del D. Lgs. 98/2017, relativo al documento unico di circolazione), con prestazioni tecnologiche di livello e Know-how specializzato, insieme alle più innovative tecnologie di virtualizzazione, architetture flessibili, modulari ed altamente affidabili;

- i) in relazione alle attività amministrative di controllo, riscossione, previste all' art.2 comma 1 del DM.n.418/1998, l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) gestito da ACI, garantisce funzioni di scambio/integrazione dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutti i dati, le informazioni e le procedure che sono necessarie alla corretta gestione fiscale della tassa automobilistica, con procedure complementari ed incrementali rispetto a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che, ai sensi della legge n. 53 del 1983, costituisce il ruolo tributario;
- j) la Regione Lazio, nell'ambito del processo di internalizzazione delle attività amministrative della tassa automobilistica, sta adeguando l'organizzazione delle strutture regionali competenti in materia, con l'obiettivo di avere una gestione internalizzata del tributo; a questo riguardo, sono stati istituiti anche degli appositi sportelli di Front Office per ognuna delle province della Regione, in modo da poter svolgere anche un'attività di assistenza e informazione per il contribuente, in special modo per coloro che sono interessati dalla notifica di atti di recupero della tassa, affiancati dall'attività svolta dai servizi regionali del Numero Unico Regionale e dell'URP regionale, questi ultimi per quanto di competenza, e che reputa necessario

svolgere un'attività di informazione ed assistenza al contribuente sulla materia in ogni fase delle attività di riscossione ante ruolo, sinergica e complementare a quella ora evidenziata, relativa alla specifica normativa, alle esenzioni/interruzioni/sospensioni/istanze in autotutela/rimborsi della tassa, ecc., e alle correlate attività di aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ante ruolo;

- k) la Regione Lazio ed ACI, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, perseguono il comune obiettivo di migliorare l'azione amministrativa nell'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarietà dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, secondo le linee guida dettate dalle norme sopra citate ed in particolare dal comma 1 dell'art. 51 del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019. Sono, altresì, insiti nel menzionato comune obiettivo, i seguenti importanti aspetti correlati al miglioramento della gestione della tassa automobilistica e al perseguimento dell'interesse pubblico, fra i quali si ricorda:
- il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
 - Il miglioramento dei servizi offerti al cittadino;
 - la tutela dei contribuenti e degli automobilisti;
 - l'ottimizzazione e la razionalizzazione della gestione degli archivi e delle banche dati;
 - il contenimento della spesa pubblica;
- l) ACI, in ottemperanza alle funzioni ad essa attribuite dalla legge, quale gestore dell'Archivio Nazionale delle Tasse automobilistiche (ANTA), e nell'ambito dell'obiettivo teso al miglioramento della gestione della tassa automobilistica, ha l'esigenza di sviluppare un nuovo ed evoluto sistema informativo per garantire tutti i processi e le funzioni che l'Archivio Nazionale delle Tasse automobilistiche (ANTA) deve assicurare alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e all'Agenzia delle Entrate, per la gestione della tassa automobilistica, oltre che all'Agenzia delle Dogane, all'Istat ed ai vari Ministeri interessati e ad ogni altro organismo centrale dello Stato per le attività di loro interesse;
- m) ANTA svolge la funzione di integrazione e coordinamento delle varie porzioni di cui si compone, che fanno capo alla tassa automobilistica di competenza dell'Agenzia delle Entrate, delle Regioni e delle Province Autonome ed espleta anche tutte le funzioni sussidiarie alla gestione degli archivi di tali enti. ANTA costituisce la somma logica dei dati che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome devono utilizzare per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato. ACI ha proceduto a finanziare lo sviluppo del nuovo applicativo, denominato N-STAR, al fine di ottimizzare la gestione e le prestazioni di ANTA, anche per renderlo fruibile ed interoperabile in generale con i sistemi informativi delle Regioni, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate. Ciò è stato ufficializzato da ACI, con la nota prot. n. 1087 del 29/03/2022, inviata a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al MEF, con la quale ha comunicato, fra l'altro, che "Tutte le funzionalità attribuite ad ANTA saranno disponibili ed integrabili con i sistemi informativi regionali (protocollo informatico, sistema pagoPA regionale/provinciale, portali dei servizi regionali/provinciali ecc...) grazie al nuovo sistema applicativo che ACI sta sviluppando denominato N-STAR";
- n) la Regione Lazio, nell'ambito dell'obiettivo teso al miglioramento della gestione della tassa automobilistica, ha l'esigenza di internalizzare e gestire l'archivio tributario delle tasse automobilistiche, attraverso lo sviluppo di un evoluto sistema informativo, da integrare nel complessivo sistema informativo regionale;
- o) ACI, con nota acquisita agli atti della Regione Lazio in data 21/12/2020 prot. n. 1115840, integrata con l'e-mail ACI del Direttore per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali del 24/12/2020, ha proposto alla Regione Lazio lo sviluppo in comune di un nuovo applicativo per la gestione delle tasse automobilistiche, mediante un rapporto di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, all'interno del quale le PA coinvolte (Regione Lazio ed ACI, nell'ambito del raggiungimento delle

rispettive finalità istituzionali) collaborano per il comune interesse pubblico di migliorare l'azione amministrativa relativa alla gestione della tassa automobilistica, secondo piani ed obiettivi condivisi. Ciò al fine di realizzare un sistema omogeneo ed evoluto per la complessiva gestione del tributo, necessario per la gestione, a livello nazionale, dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) di competenza di ACI, e a livello regionale, dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche della Regione Lazio. Giovarsi della perfetta sovrapposibilità dei sistemi e delle funzioni, si realizza in tal modo un sistema perfettamente integrato tra archivio nazionale e sistema informativo regionale, avvantaggiando entrambe le amministrazioni, anche attraverso economie di spesa;

p) al fine di poter valutare la proposta di cui al punto precedente, si è reso necessario aprire un tavolo di lavoro e un iter di confronto tra le parti, con la partecipazione delle rispettive società in house di informatica, per esaminare in collaborazione:

- la fattibilità dell'operazione in co-progettazione;
- ipotizzare un piano di lavoro tecnico e definire una progettualità per lo sviluppo del nuovo applicativo, le relative componenti architettoniche, le scelte dei prodotti e le tecnologie su cui sviluppare il nuovo sistema;
- la sua personalizzazione e integrazione con i sistemi informativi della Regione Lazio e la relativa tempistica, anche con la finalità che il nuovo applicativo internalizzato ed integrato con il sistema informativo della Regione Lazio, resti nella titolarità e ad uso della medesima regione;

q) durante gli incontri del tavolo di lavoro:

- è stato ribadito dalle parti il comune interesse pubblico a conseguire l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa della tassa automobilistica, ognuno per quanto di competenza, anche nell'ottica della complementarità e della sinergia delle attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidate alle due amministrazioni partecipanti o da esse assunti, in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019;
- è stato ribadito tra le parti, altresì, che la comune (pubblica) esigenza di sviluppare il nuovo applicativo, rappresenti un fondamentale strumento per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi e di quelli previsti dal menzionato art. 51(commi 1 e 2), per la gestione degli archivi e della complessiva attività amministrativa della tassa automobilistica. Il soddisfacimento di tale comune esigenza avvantaggerà entrambe le amministrazioni e consentirà:
 - ad ACI di gestire l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) che, oltre a svolgere la funzione di integrazione e coordinamento delle varie porzioni di cui si compone, che fanno capo alla tassa automobilistica di competenza dell'Agenzia delle Entrate, delle Regioni e delle Province Autonome, espleta anche tutte le funzioni sussidiarie alla gestione degli archivi di tali enti;
 - alla Regione Lazio di:
 - continuare il processo di internalizzazione dell'attività amministrativa relativa alla gestione della tassa automobilistica, archivio regionale compreso;
 - di disporre del nuovo ed evoluto applicativo gestionale, integrato con il sistema informativo regionale e con l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;
 - acquisire la titolarità del nuovo applicativo ai fini della gestione e del governo del tributo;

r) ai sensi dell'art. 5 del Decreto 25 novembre 1998, n. 418:

- gli archivi sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari;
- l'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla

riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale;

- s) in merito a quanto rappresentato al punto precedente, gli archivi costituiti, gestiti ed aggiornati dalle Regioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del DM 418/1998, costituiscono la fonte certificante dei dati trasmessi ad ANTA per il suo aggiornamento e viceversa;
- t) le funzioni attribuite dalla legge e le correlate attività di gestione della tassa automobilistica e degli archivi, complessivamente considerate, svolte da parte di ACI per ANTA e da tutti gli Enti titolari del tributo per la propria competenza (attività che riguardano circa 50 milioni di veicoli), sono strettamente interconnesse e comportano un continuo aggiornamento di tutti gli archivi (nazionale e regionali), con immediati riflessi sulla gestione della tassa automobilistica (attività di costituzione degli archivi e relativi aggiornamenti sulla base dei dati PRA, della Motorizzazione civile, del MEF, dei pagamenti eseguiti su pagoPA, delle esenzioni e riduzioni previste dalle normative vigenti, alla compravendita dei veicoli, alle esenzioni per disabilità e ai rimborsi riconosciuti a seguito di istruttoria, ai trasferimenti dei contribuenti da una Regione ad un'altra, ecc.);
- u) si ritiene che l'attività di gestione di ANTA e, in generale, di tutti gli archivi delle tasse automobilistiche delle Regioni, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate, non sia solo propedeutica alla costituzione della base dati alla quale riferirsi per la gestione del tributo ma, attraverso le funzioni esercitate dagli stessi nell'ambito della riscossione, nei cambi di titolarità dei veicoli e dei soggetti attivi e passivi del tributo, della definizione delle liste delle posizioni non in regola con il tributo per il recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica, dei rimborsi, delle esenzioni, interruzioni e riduzioni di imposta, ecc., e per la numerosità, la specificità e la dinamicità degli eventi che li riguardano quotidianamente, che determinano una continua modifica della complessiva base dati, integri al suo interno procedure e procedimenti di gestione attiva della tassa automobilistica [si citano, ad esempio, i milioni di pagamenti del tributo eseguiti sulla piattaforma pagoPA, collegata agli archivi della tassa automobilistica che restituiscono al contribuente che effettua il pagamento, il simultaneo calcolo del dovuto per il corretto versamento e il contemporaneo aggiornamento degli archivi a seguito del pagamento; le migliaia di cambi di titolarità dei veicoli, delle sospensioni di imposta (c.d. minivolture), dei contratti di leasing integrati nel Documento Unico di cui al DLgs 98/1997, quotidianamente registrati al PRA che vengono trasmessi informaticamente sugli archivi tributari per il loro aggiornamento; le numerose esenzioni e rimborsi che quotidianamente vengono registrati sugli archivi tributari, a seguito di istruttoria; i trasferimenti dei contribuenti da una Regione all'altra; ecc.). Di conseguenza, la gestione degli archivi si pone in maniera organica con la gestione del tributo e viceversa, nel senso che la gestione degli archivi (nazionali, regionali, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate) e la gestione del tributo, rappresentano elementi strutturali, complementari e coordinati tra di loro, per la complessiva gestione della tassa automobilistica e per il conseguimento del comune interesse pubblico (migliorare la gestione del tributo), correlato alla funzione esercitata da tutti gli Enti pubblici coinvolti nella gestione della tassa automobilistica;

da quanto fin qui rappresentato,

VISTA

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e, in particolare, il considerando 33, che recita: *“Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o facoltativi di enti pubblici territoriali o i servizi affidati a organismi specifici dal diritto pubblico. I servizi forniti dalle diverse amministrazioni partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari”*.

TENUTO CONTO

di quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della menzionata Direttiva (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*), che recita: *4. Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.*

CONSIDERATO

che il comma 6, dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), stabilisce quanto segue:

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

TENUTO CONTO

che sia la Regione Lazio, che l'Automobile Club D'Italia, rientrano nella definizione di "amministrazione aggiudicatrice", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non svolgono attività sul mercato aperto, con particolare riferimento a quelle relative alle attività interessate dal presente Accordo di Cooperazione;

VISTO

il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e in particolare gli articoli 68 e 69 e le Linee guida dell'AgID sull'acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, di cui alla Determinazione n. 115 del 09 maggio 2019, pubblicata sul sito web AgID (d'ora in avanti Linee Guida), i cui soggetti destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra le quali ricadono sia le Regioni che tutti gli Enti pubblici non economici nazionali.

CONSIDERATO

che le Linee Guida dell'AgID, evidenziano il forte impulso del legislatore all'utilizzo sempre maggiore del software di tipo aperto da parte delle pubbliche amministrazioni e che l'eliminazione della previsione del c.d. «catalogo del riuso» non impedisce, eventualmente, alle PPAA, di sottoscrivere accordi (ad es., in base all'art. 15 della Legge 241/90), per il riutilizzo di soluzioni che non siano conformi al dettato dell'art. 69 comma 1 e che non possano rientrare nelle fattispecie trattate nelle medesime Linee Guida, che sono quelle sottoposte a licenza aperta. A questo riguardo, è utile evidenziare che il nuovo applicativo in parola, denominato N-STAR, è in fase di sviluppo (nota Aci prot. n. 1087 del 29/03/2022);

RILEVATO

che nell'ambito del tavolo di lavoro, ACI e Regione Lazio, con la partecipazione delle rispettive società in house di informatica, hanno condiviso, per macroprocessi, una programmazione delle attività di internalizzazione

dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e di integrazione del nuovo applicativo N-STAR con il Sistema Informativo Regionale, con una suddivisione delle competenze, fra le parti, nell'esecuzione delle relative attività, la cui sintesi è riportata nell'Allegato A, unito alla presente, integrato dall'Allegato A1_Matrice RACI, nel quale sono individuati ruoli e responsabilità nella gestione operativa dei macroprocessi da parte della Regione Lazio e di ACI;

TENUTO CONTO

della relazione redatta da ACI e trasmessa alla Regione Lazio con apposita nota acquisita agli atti al prot. n. 133971 del 10/02/2022, sui vantaggi tecnici ed economici a supporto della eventuale scelta della Regione Lazio di utilizzare N-STAR come sistema di riferimento nel proprio processo di internalizzazione dell'archivio e della gestione della tassa automobilistica, di seguito sinteticamente riassunti:

- il sistema N-STAR è sviluppato con un'architettura tecnologica modulare "a microservizi", implementato con tecnologie all'avanguardia e con la garanzia di un utilizzo di lunga durata, secondo lo standard ODA (Open Digital Architecture) che consentirà:
 - il massimo livello di sicurezza dei dati e dell'applicazione stessa;
 - la massima efficienza del sistema implementando i servizi in una configurazione flessibile, scalabile e facilmente mantenibile;
 - l'applicazione di tecnologie all'avanguardia per implementare un sistema aperto, collaborativo e che valorizzi la trasparenza;
 - la costruzione di un sistema digital-native che si propone di risolvere il procedimento amministrativo di gestione del tributo in modalità digitale e solo come eccezione in modalità analogica;

TENUTO CONTO

che nella nota di cui al punto precedente, ACI ha evidenziato che il sistema N-STAR:

- verrà utilizzato per la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), secondo quanto previsto dall'Art. 51 comma 2-bis della Legge 157/2019 e per la comunicazione ed integrazione fra quest'ultimo e tutti gli archivi regionali; N-STAR come unico sistema di gestione, consentirà anche il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in armonia con quanto disposto dall'art. 51 del D.L.n.124/2019 convertito con modificazioni con la L.n.157/2019;
- svolgerà ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento di ANTA e, in particolare, alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali;
- è stato costruito per garantire la gestione di tutte le funzioni sussidiarie che l'archivio nazionale, come previsto dal DM 418/98, deve garantire alle Amministrazioni che ad oggi se ne avvalgono ed in futuro se ne vorranno avvalere, considerando altresì che ACI, in quanto gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- utilizza la perfetta integrazione fra archivio regionale internalizzato e archivio nazionale, essendo N-STAR un unico sistema di gestione che garantisce una uniformità ed omogeneità di gestione del tributo, mediante l'adozione delle medesime regole di funzionamento, a differenza di quanto accadeva con l'archivio SINTA gestito da ACI (su base regionale) e l'archivio SGATA gestito da Sogei (su base nazionale), basati su differenti regole di funzionamento; ciò consentirà di realizzare le economie di scala previste dall'Art. 51 comma 1 della Legge 157/2019 in quanto, sempre tramite N-STAR, ACI svolgerà anche le funzioni di soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, analogamente a quanto già fatto per pagoBollo per il pagamento della tassa automobilistica tramite pagoPA;

TENUTO CONTO

che la Regione Lazio con lo sviluppo e la personalizzazione del nuovo applicativo N-STAR mediante Accordo di cooperazione con ACI, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, internalizzerebbe e integrerebbe nel proprio sistema informativo regionale, un sistema già in linea con l'archivio nazionale e con gli standard tecnologici stabiliti dalla Società di informatica in house Laziocrea Spa per lo sviluppo di nuovi servizi e sistemi informativi;

CONSIDERATO

che il nuovo applicativo in parola N-STAR, non è reperibile sul mercato ed è attualmente in fase di sviluppo (nota Aci prot. n. 1087 del 29/03/2022), la Regione Lazio e ACI, manifestano l'interesse a cooperare per:

- l'internalizzazione e la gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche;
- la personalizzazione e l'integrazione dell'applicativo gestionale N-STAR nel complessivo sistema informativo regionale;
- la gestione del tributo, organica e contemporanea alla fase di transizione dall'attuale applicativo SINTA al nuovo applicativo N-STAR, con il previsto "spegnimento di SINTA" a regime.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2

Oggetto della cooperazione

La Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia cooperano ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., per lo sviluppo di un nuovo sistema informativo per la gestione delle tasse automobilistiche e dei relativi archivi tributari, di cui al Decreto 25 novembre 1998, n. 418, *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"*, al fine di:

- a. progettare e realizzare un sistema informativo omogeneo ed evoluto, denominato N-STAR, finanziato da ACI e in corso di sviluppo, per la gestione della tassa automobilistica, sia a livello di archivio nazionale (ANTA) di competenza di ACI, che a livello di archivio regionale della Regione Lazio;
- b. integrare tale sistema nel complessivo sistema informativo della Regione Lazio, per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche internalizzato e la gestione del tributo. A questo riguardo, tale sistema avrà un alto grado di personalizzazione e integrazione con i sistemi informativi della Regione Lazio [sistema informativo della contabilità; della gestione della riscossione coattiva e non; pagoPA (Piattaforma di pagamento della Regione Lazio); sistema di gestione documentale; il portale del contribuente; ecc.]. Tale integrazione, consentirà alla medesima Regione di utilizzare le proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, nel quale è integrato l'archivio nazionale, qualificato da ACI essere al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio. Il sistema Informativo di che trattasi, internalizzato ed integrato nei sistemi informativi della Regione Lazio, rimarrà nella titolarità e disponibilità della stessa Regione Lazio;
- c. far cooperare il sistema informativo internalizzato con l'archivio nazionale ANTA, di cui ne rappresenta una componente essenziale al pari degli altri archivi regionali, delle province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate. Tutto ciò, con l'obiettivo di semplificare e migliorare la complessiva gestione del tributo, efficientandone le procedure, conseguendo risparmi di spesa;

- d. gestire l'archivio tributario regionale e la tassa automobilistica, secondo quanto riportato nel Disciplinare (**Allegato B**) e nei Piani Operativi (**Allegato C**), anche secondo un'ottica di complementarità e di sinergia delle attività da porre in essere;

Articolo 3

Caratteristiche dell'Accordo di cooperazione

L'internalizzazione e la gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche e la gestione del tributo da parte della Regione Lazio, si fonda su un'attività di cooperazione tra la Regione Lazio ed ACI, con la partecipazione delle relative società in house di informatica, sulla base di un rapporto di equiordinazione tra i due Enti pubblici, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento per il conseguimento dell'interesse pubblico.

L'internalizzazione e la gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche tramite l'applicativo N-STAR, integrato nel sistema informativo della Regione Lazio, e la gestione amministrativa del tributo, prevede l'attuazione organica delle seguenti fasi, al fine di assicurare, in maniera efficiente ed efficace, la continuità del servizio di riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche regionale (e nazionale) e i servizi resi ai contribuenti:

- a. la personalizzazione di N-STAR secondo le esigenze della Regione Lazio e la sua integrazione con il sistema informativo della Regione Lazio, esplicitate nell'ambito del tavolo di lavoro tenutosi tra la Regione Lazio ed ACI, con la partecipazione delle rispettive società in house di informatica, nel quale è stato condiviso per macroprocessi, una programmazione delle attività, la cui sintesi è riportata nell'Allegato A, integrato dall'Allegato A1_Matrice RACI, uniti al presente Accordo, nel quale sono individuati ruoli e responsabilità nella gestione operativa dei suddetti macroprocessi sviluppati in collaborazione tra la Regione Lazio ed ACI, ognuno per quanto di competenza, e il cronoprogramma delle attività (Allegato A2);
- b. la contemporanea, transitoria e unitaria gestione eseguita da ACI, sia dell'attuale sistema informativo utilizzato per la gestione del tributo (SINTA), che del nuovo applicativo N-STAR, fino allo "spegnimento" di SINTA;
- c. la delicata fase del riversamento dei dati dall'archivio gestito da SINTA a quello gestito da N-STAR e dell'esercizio del parallelo, durante il quale occorrerà verificare se entrambi gli applicativi manifestano lo stesso comportamento al verificarsi dei continui eventi modificativi della base dati;
- d. lo spegnimento di SINTA ed il passaggio definitivo al nuovo applicativo N-STAR internalizzato per la gestione del tributo;
- e. l'organica gestione della tassa automobilistica da assicurare durante tutte le fasi di cui ai precedenti punti, che richiede anche il continuo aggiornamento ed allineamento delle rispettive basi dati dell'archivio nazionale ANTA e regionale delle tasse automobilistiche (sia nella versione SINTA, che N-STAR, anche nel periodo transitorio di coesistenza dei due sistemi), che la Regione Lazio ed ACI garantiscono attraverso un'azione pubblica coordinata e complementare tra:
 1. le strutture regionali presenti sul territorio, con la relativa organizzazione amministrativa e strumentale;
 2. l'organizzazione amministrativa e strumentale di ACI, comprendente anche le Unità Territoriali dell'ACI presenti sul territorio regionale e, in caso di necessità, presenti sull'intero territorio nazionale;
 3. le rispettive società in house informatiche;
 4. la gestione dell'archivio nazionale ANTA e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche da parte di ACI, anche durante la delicata fase di transizione da SINTA a N-STAR;
 5. il proseguimento della digitalizzazione dei processi di gestione della tassa automobilistica, obiettivo comune e condiviso tra la Regione Lazio ed ACI, che ha come primarie finalità la razionalizzazione della spesa pubblica, anche con l'abbattimento dell'uso della carta, il miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti e la semplificazione delle procedure,tutto ciò, al fine di porre in essere un'azione unitaria e armonizzata, volta alla realizzazione delle attività di che trattasi e al raggiungimento dei citati comuni obiettivi.

L'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio ed ACI, si basa su un rapporto di collaborazione equiordinato tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento. Ciò prevede la messa a fattor comune delle professionalità, delle risorse e delle molteplici e differenziate esperienze di entrambe le pubbliche amministrazioni nella gestione dell'attività amministrativa relativa ai tributi (per ACI: tassa automobilistica, comprensiva della particolare ed articolata gestione del Noleggio Lungo Termine, e IPT; per la Regione Lazio: tassa automobilistica e tutti i tributi di competenza regionale), e alla conoscenza dei rispettivi sistemi informativi, ai fini dell'integrazione dell'applicativo N-STAR con il sistema informativo regionale. L'Accordo, ad oggetto pubblico, viene a configurarsi come una modalità consensuale e coordinata di esercizio del pubblico potere, con la finalità del migliore perseguimento del pubblico interesse affidato alla cura delle stesse Amministrazioni.

Articolo 4

Archivio nazionale della tassa automobilistica (ANTA); Archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio - Modalità di svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione

Acì gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), sul quale vengono integrati i dati provenienti dalle seguenti fonti certificanti

- a) dal PRA, compresi i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine, acquisiti ai sensi dell'art. 51, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 e con le modalità operative stabilite dal DM 28 settembre 2020;
- b) dalle fonti certificanti costituite dagli archivi regionali delle tasse automobilistiche delle Regioni, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate, per le Regioni la cui tassa automobilistica è gestita da tale Agenzia;
- c) delle altre fonti previste dal Decreto 25 novembre 1998, n. 418,

e svolge una funzione di "orchestrazione" dell'intero sistema di gestione della tassa automobilistica.

La gestione dell'archivio mediante il sistema informativo N-STAR internalizzato (e integrato con i sistemi informativi della Regione Lazio) e la gestione del tributo sono riportate nel **Disciplinare allegato (Allegato B)** predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto, e nei Piani Operativi (**Allegato C**), ai quali integralmente si rinvia. Nel Disciplinare sono individuati i procedimenti e i processi informatici/amministrativi strumentali alla gestione dell'archivio e della tassa automobilistica, in cooperazione tra la Regione Lazio e ACI attraverso l'applicativo N-STAR;

Le Parti collaborano con le risorse e le competenze necessarie all'attuazione del presente Accordo di cooperazione, ivi incluse:

- le risorse professionali necessarie alla progettazione, lo sviluppo, l'internalizzazione e la gestione del citato sistema informativo e del tributo, comprese le rispettive società in house informatiche;
- le strutture delle rispettive sedi centrali e periferiche presenti nel territorio regionale ed, eventualmente per ACI in caso di necessità, con le proprie strutture presenti in tutto il territorio nazionale;
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici, per il migliore svolgimento delle attività di comune interesse.

Articolo 5

Informazioni ed assistenza ai contribuenti; aggiornamento dell'archivio

Nella Regione Lazio il numero di veicoli registrati al PRA superano i cinque milioni. L'attività di informazione e di assistenza in materia di tassa automobilistica riveste un ruolo importante nei confronti dei contribuenti in ogni fase delle attività di riscossione, di accesso alle esenzioni, ai rimborsi, alle sospensioni/interruzioni,

riduzioni di imposta, istanze in autotutela, ecc., al fine di fornire soluzioni alle esigenze dei contribuenti, efficientare il sistema e la relativa attività amministrativa.

La cooperazione tra la Regione Lazio ed ACI nella gestione del rapporto con l'utenza è finalizzata ad un costante miglioramento della qualità dei servizi loro erogati, anche attraverso il continuo adeguamento del servizio di informazione ed al miglioramento dei canali di accesso messi a disposizione dei contribuenti grazie all'evoluzione delle tecnologie informatiche, in modo da semplificare il rapporto tra cittadino e PA. Ciò, al fine di porre in essere un'attività amministrativa orientata al cittadino, retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che abbia come fine anche quello di prevenire gli errori e, conseguentemente, ridurre l'applicazione delle sanzioni e l'emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica; il tutto teso al perseguimento del comune obiettivo di migliorare l'attività amministrativa della tassa automobilistica, gli interessi del cittadino automobilista e il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

A questo riguardo, la Regione Lazio ed ACI cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti.

La Regione Lazio opera sul territorio regionale attraverso le proprie strutture dislocate in tutte le province del Lazio, con sportelli dedicati all'assistenza e alle informazioni ai contribuenti, con particolare riferimento a coloro ai quali viene notificato un atto di recupero coattivo della tassa automobilistica. A tali servizi, si affianca l'attività svolta dai servizi regionali del Numero Unico Regionale e dell'URP regionale, questi ultimi per quanto di loro competenza. Inoltre, la Regione Lazio divulga le leggi regionali, le altre normative relative alla tassa automobilistica e le comunicazioni più importanti in materia, mediante la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul proprio Sito Istituzionale.

Al fine di fornire un servizio utile all'utenza è attivo, in collaborazione con ACI, il servizio di "Ricorda la scadenza". Si tratta di un servizio automatico, gratuito, di promemoria della scadenza del bollo auto, generato dall'archivio regionale delle tasse automobilistiche, mediante il quale il contribuente registrato al servizio, riceverà una e-mail e/o un messaggio SMS che lo informerà sulla data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento e l'importo da versare. Tale informazione assume un significato di rilievo, considerando che l'art. 2 della L.R. 29 marzo 2022, n. 7, ha previsto delle riduzioni tariffarie per coloro che pagano la tassa automobilistica alla scadenza. Altri canali di informazione a disposizione dei contribuenti per il ricordo della scadenza di pagamento del tributo, sono rappresentati da IO App, App dei servizi pubblici, App ACI Space sezione My Car di ACI, il servizio offerto da ACI ai propri soci denominato "Bollo sicuro".

ACI, ai sensi del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e gestisce i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome. Attraverso l'organizzazione amministrativa e strumentale di cui dispone, comprendente anche le Unità Territoriali dell'ACI presenti sul territorio regionale, oltre che sull'intero territorio nazionale, fornisce un servizio multicanale di informazione ed assistenza ai contribuenti, attraverso punti fisici, on-line, telefonici e tramite APP, sinergico e complementare a quello erogato dalla Regione Lazio, per fornire agli stessi contribuenti le migliori opportunità di servizio. Infatti, attraverso la gestione dell'archivio tributario, fornisce ai contribuenti informazioni concernenti, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e l'assistenza in ogni fase del procedimento di riscossione, di accesso alle esenzioni, ai rimborsi, alle istanze di autotutela, alle sospensioni/interruzioni e riduzioni di imposta, ecc., ACI, inoltre, provvede alle attività di aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche anche a seguito di istruttoria delle istanze ad esso presentate dai contribuenti, relative alle richieste di esenzione, ai rimborsi, alle istanze di autotutela, alle riduzioni di imposta, ecc., indicate nel Piano operativo annuale;

Nell'ottica di garantire un'attività di assistenza diffusa su tutto il territorio regionale, qualora le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 ne facciano

richiesta, ACI potrà consentire l'accesso all'Archivio regionale delle tasse automobilistiche in visualizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Allegato D** e nel rispetto del CAD, senza alcun onere a carico della Regione Lazio.

Articolo 6

Commissione Paritetica e Commissione per i Piani operativi

In ossequio al rapporto di collaborazione e di equiordinazione su cui si basa il presente Accordo di cooperazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Accordo, verranno istituite le seguenti Commissioni:

- a) una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI designati dallo stesso Automobile Club, costituita con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con il quale vengono anche definite le regole di funzionamento. I rappresentanti designati da ACI, vanno comunicati all'amministrazione regionale, per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione. La Commissione ha compiti propositivi e di verifica del complessivo stato di attuazione del presente Accordo; può formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure ed evidenziare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dell'Accordo. La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore. I rappresentanti della Commissione, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte della Commissione in base all'ordine del giorno stabilito per la riunione.
- b) una Commissione per i Piani operativi per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, successivi a quello iniziale di cui all'**Allegato C** approvato con la sottoscrizione del presente Accordo, formata dai componenti della Commissione Paritetica, al quale si aggiungono altri due componenti, uno per la Regione ed uno designato da ACI. Tale Commissione deve assicurare almeno la presenza di due figure dirigenziali, una per la Regione Lazio e l'altra per ACI, ed è istituita con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. La funzione di coordinamento è a cura di un rappresentante regionale facente parte della Commissione. I Piani operativi hanno una durata di norma annuale e vanno determinati entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dall'anno 2022, e saranno pubblicati sul BURL a seguito della presa d'atto adottata con apposita Determinazione dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. La Commissione per la determinazione dei Piani operativi è convocata dal coordinatore. I rappresentanti designati devono essere comunicati all'amministrazione regionale per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione, unitamente ai rappresentanti designati per la Commissione Paritetica. I rappresentanti della Commissione, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte della Commissione in base all'ordine del giorno stabilito per la riunione.

Articolo 7

Regolamentazione dei profili di carattere economico

Il perseguimento del comune interesse (ed obiettivo) di carattere pubblicistico di migliorare la complessiva gestione della tassa automobilistica, mediante il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 e 2-bis del menzionato art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, caratterizza il presente Accordo di cooperazione. Entrambe le pubbliche amministrazioni, si pongono in tale Accordo in posizione equiordinata, ognuno

nell'ambito della propria sfera di competenza, anche nell'ottica della sinergia e della complementarità delle attività svolte, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento. Tale coordinamento implica la regolamentazione di profili di carattere economico come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate.

Ai sensi del presente Accordo, gli oneri di carattere economico da ristorare sono rappresentati dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività amministrative interessate dall'Accordo. Per le attività svolte dalle società in house informatiche, ognuna per il proprio Ente di riferimento, non vengono a determinarsi oneri economici da ristorare tra le parti, in quanto lo svolgimento delle attività istituzionali da parte delle società in house, sono già previste dai relativi piani operativi annuali e finanziate istituzionalmente dalle rispettive pubbliche amministrazioni. Gli oneri da ristorare sono rappresentati dalle spese derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, rese da una delle amministrazioni partecipanti all'Accordo, all'altra.

Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività informatiche di cui al presente Accordo di cooperazione, da ristorare forfettariamente ad ACI, al netto del costo delle licenze a carico della Regione Lazio, sono intesi come importo massimo da corrispondere secondo le voci di spesa riportate nella Tabella 1 che segue:

Tabella 1 – Oneri economici informatici massimi del Nuovo Accordo di cooperazione

	2022	2023	2024	2025
Gestione sistema SINTA (compreso infr. tecnologica)	1.283.824 €	802.390 €	- €	- €
Attività di transizione per chiusura SINTA		100.000 €	300.000 €	
Esercizio NSTAR (senza infr. tecnologica)	240.717 €	641.912 €	818.438 €	818.438 €
Manutenzione NSTAR (dal secondo anno)		84.288 €	84.288 €	84.288 €
Totale costi informatici (senza CATA)	1.524.541 €	1.628.590 €	1.202.726 €	902.726 €

Gli oneri sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Accordo di cooperazione, da ristorare forfettariamente ad ACI, sono intesi come importo massimo da corrispondere secondo le voci di spesa riportate nella Tabella 2 che segue:

Tabella 2 – Oneri economici complessivi massimi del Nuovo Accordo di cooperazione

	2022	2023	2024	2025
Costi informatici	1.524.541 €	1.628.590 €	1.202.726 €	902.726 €
CATA	325.730 €	325.730 €	325.730 €	325.730 €
Costi attività pubblicistiche ACI	1.498.575 €	1.498.575 €	1.498.575 €	1.498.575 €
TOTALE GENERALE	3.348.846 €	3.452.895 €	3.027.031 €	2.727.031 €

A questo riguardo ACI, con la nota prot. n. 612793 del 22/06/2022, ha inoltrato alla Regione Lazio la stima degli oneri economici massimi relativi al secondo semestre 2022 ed agli anni 2023, 2024 e 2025, con la quale ha stimato, in appositi prospetti, gli oneri massimi che ACI prevederà di sostenere per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche, ai sensi dell'Articolo 51, comma 2 ter della Legge 157/2019, e delle attività correlate previste dal presente Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica 2022-2025 (Allegati E1, E2, E3, E4).

Le citate spese sono rendicontate trimestralmente da ACI nei limiti massimi indicati nelle precedenti tabelle, e le stesse verranno corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento fiscale.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione di quanto previsto dal presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto anticipato da ACI.

Tenuto conto dell'azione della Regione Lazio di portare al suo interno le attività amministrative relative alla gestione della tassa automobilistica, attraverso la continuazione del percorso di internalizzazione già da tempo intrapreso, le attività che verranno man mano internalizzate, non saranno più oggetto di rendicontazione da parte di ACI e di ristoro da parte della Regione Lazio.

Articolo 8

Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

L'Accordo di cooperazione decorre dalla data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2025.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.

Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi oneri da ristorare, salvo diverso accordo tra le Parti.

Per motivi di organicità correlati all'attività da porre in essere, si stabilisce di comune accordo che con la sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, cessino gli effetti del vigente Accordo sottoscritto, di cui allo Schema di Accordo approvato con DGR n. 872 del 26.11.2019.

Articolo 9

Modifiche normative

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 10

Obblighi in materia di protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Giunta Regionale del Lazio.

ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Titolare dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) è ACI.

I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente Accordo di cooperazione (**Allegato D**).

Articolo 11

Allegati

Sono allegati al presente Schema di Accordo di Cooperazione:

- a) **ALLEGATO A** - Accordo di cooperazione 2022 - 2025 tra la Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia in materia di tassa automobilistica regionale per il processo di internalizzazione dell'archivio tributario della tassa automobilistica, sua integrazione con il sistema informativo della Regione Lazio e la gestione del tributo - Tabella dei macroprocessi ed esecuzione delle attività;
- b) ALLEGATO A1 - Matrice RACI;
- c) **ALLEGATO A2** - Nuovo Accordo di cooperazione 2022 - 2025 tra la Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia in materia di tassa automobilistica regionale – Cronoprogramma delle attività;
- d) **ALLEGATO B**– Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia in materia di tassa automobilistica regionale – Disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- e) **ALLEGATO C** - Piano operativo 2022;
- f) **ALLEGATO D** – Accordo di cooperazione Regione Lazio - ACI in materia di tasse automobilistiche regionali 2022 – 2025. Schema di “Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”;
- g) ALLEGATI E1, E2, E3, E4 – Prospetti con la stima degli oneri economici massimi relativi, rispettivamente, al secondo semestre 2022 ed agli anni 2023, 2024 e 2025.

Per la Regione Lazio

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

.....
Documento firmato digitalmente

.....
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO B

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN
MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - 2022 - 2025**

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE	3
2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI	4
4. PIANI DI LAVORO	7
5. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	8
6. REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI DI CARATTERE ECONOMICO	9
7. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9
8. PRIVACY	9

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Disciplinare allegato all'Accordo di cooperazione stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 in materia di tassa automobilistica tra la Regione Lazio (di seguito per brevità anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito per brevità "ACI") (**Allegato B**), cioè il documento che definisce e regola l'ambito della cooperazione nella gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e ne definisce i procedimenti di gestione.

Le basi normative e le motivazioni per cui si ricorre all'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio ed ACI, sono contenute nello schema dell'Accordo di cooperazione e nella relativa DGR di approvazione, ai quali si rimanda.

2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Premesso che la Regione Lazio e ACI, con la partecipazione delle rispettive società informatiche in house Laziocrea Spa e ACI Informatica Spa, cooperano, così come previsto nell'Accordo di cooperazione, di cui il Disciplinare costituisce parte integrante, per:

- a) il processo di internalizzazione e la gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche della Regione Lazio;
- b) la personalizzazione e l'integrazione dell'applicativo gestionale N-STAR nel complessivo sistema informativo regionale;
- c) la gestione del tributo, organica e contemporanea alla fase di transizione dall'attuale applicativo SINTA al nuovo applicativo N-STAR, con il previsto "spegnimento di SINTA" a regime.

Attualmente l'archivio regionale delle tasse automobilistiche della Regione Lazio è residente sui server di ACI ed è gestito con l'applicativo SINTA.

Con il graduale sviluppo del sistema applicativo N-STAR e dei relativi rilasci in esercizio, si perverrà, a regime, allo spegnimento dell'applicativo SINTA; conseguentemente, l'archivio regionale sarà gestito attraverso l'applicativo N-STAR internalizzato e integrato con i sistemi informativi regionali. Attraverso il sistema applicativo N-STAR i procedimenti per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, verranno effettuati con procedure digitalizzate e, solo in casi eccezionali, se necessario, con il supporto di servizi non informatici.

La Regione Lazio gestisce il proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche in cooperazione con ACI. La gestione dell'archivio, si realizza con i seguenti procedimenti/processi/attività:

- I) la costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- II) l'aggiornamento e la bonifica dei dati;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) il calcolo del dovuto e la generazione dello IUV (identificativo unico del versamento);
- V) la generazione degli avvisi di pagamento pre e post scadenza e generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari;
- VI) la ricezione delle istanze in autotutela pre-ruolo e post-ruolo dei contribuenti, delle domande di rimborso, di esenzione, ecc., ai fini dell'aggiornamento dell'archivio;
- VII) Informazione ed assistenza ai contribuenti
- VIII) analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

I. Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione Lazio (soggetto attivo di imposta) e riscontrati in ANTA.

L'archivio, a regime, sarà residente sui server della Regione Lazio e conterrà i dati relativi ai veicoli di competenza della medesima Regione.

Per ogni veicolo sono acquisiti da ANTA al ruolo regionale, i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto, della sanzione ed interessi, se dovuti, e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica e della relativa gestione. Il sistema applicativo utilizzato per la gestione dell'archivio regionale è N-STAR, fatto salvo il previsto periodo transitorio di contemporanea gestione di SINTA e N-STAR, fino allo spegnimento di SINTA.

Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati, sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery. Per gli aspetti relativi alle attività da realizzare per ciascuna delle voci di macroprocesso riportate nell'Allegato A, si rimanda alle specifiche del documento "Allegato A1_Matrice RACI macroprocessi", nel quale sono individuati ruoli e responsabilità nella gestione operativa dei citati macroprocessi da parte della Regione Lazio e di ACI.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nel costante aggiornamento e bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche a seguito della variazione della base dati dell'archivio e dei nuovi dati messi a disposizione da ANTA a seguito delle variazioni trasmesse a tale Archivio nazionale dagli Enti certificatori di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418.

Su ANTA, infatti, sono integrati tutti i dati relativi al parco circolante nazionale necessari all'individuazione, per ogni veicolo, del soggetto attivo e passivo di imposta e dei dati fiscali necessari per la determinazione del dovuto, delle interruzioni di imposta, delle esenzioni, ecc. ANTA garantisce che per ogni veicolo sia individuato un solo soggetto attivo ed un solo soggetto passivo di imposta. Con l'individuazione del soggetto attivo di imposta il veicolo entra nel relativo archivio regionale (ove costituito) per la gestione di competenza.

Poiché per ogni veicolo possono essere registrati eventi che vanno a modificare la titolarità attiva e passiva del tributo, è necessario un costante allineamento tra ANTA e gli archivi regionali esistenti, effettuato attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati tra ANTA e l'archivio regionale delle tasse automobilistiche della Regione Lazio sono concordate tra le parti.

III. Controllo di qualità

I dati acquisiti sul ruolo regionale, così come indicato nei precedenti punti I. e II., sono in continua evoluzione per modificazioni che possono avvenire sullo stato fiscale delle posizioni tributarie interessate. Essi sono sottoposti sia a preventivi che a periodici controlli di qualità, sulla base dei dati contenuti in ANTA o della documentazione prodotta dalla parte o entrata a diverso titolo nella disponibilità della PA.

Il controllo di qualità, ad esempio, è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale:

- a) su richiesta di parte, a seguito di istruttoria, sulla base di un'istanza in autotutela;
- b) eseguita d'ufficio, sulla base di apposita documentazione in possesso della PA;
- c) in sede di riscossione;
- d) per effetto di un rimborso, del riconoscimento di un'esenzione, di una riduzione o sospensione/interruzione del pagamento della tassa automobilistica;
- e) ecc.

IV. Calcolo del dovuto e generazione dello IUV (identificativo unico di versamento). Riconciliazione dei versamenti.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) collegato con la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), piattaforma utilizzata dai contribuenti per l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Per ogni singola posizione tributaria, il calcolo del dovuto rappresenta l'operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato; può essere eseguito in modo puntuale sulla singola targa, o in maniera cumulativa su un insieme di targhe. L'operazione di pagamento del tributo comporta l'emissione della relativa ricevuta per il contribuente. Alla fase del pagamento del tributo, segue la fase della riconciliazione dei pagamenti attualmente eseguita da ACI, che è l'operazione di abbinamento delle somme riversate all'amministrazione titolare del tributo da parte del PSP che ha riscosso le citate somme (accreditatosi per la riscossione presso AGID), e le singole posizioni tributarie interessate al versamento.

A regime, lo IUV sarà generato dal sistema PagoPA della Regione Lazio ed acquisito sul sistema informativo N-STAR mediante integrazione con la piattaforma della Regione di monetazione elettronica.

V. Generazione avvisi pre e post scadenza e generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari.

Dall'archivio regionale vengono estratte informaticamente da ACI, previa intesa con la Regione Lazio, le liste delle posizioni fiscali che risultano non essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica, attraverso l'incrocio dei dati dei sotto archivi di cui esso si compone.

Le liste sono assoggettate a controllo di qualità mediante l'applicazione informatica delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria stabilito dalla legge, delle norme relative alla sospensione/interruzione/riduzione del pagamento del tributo, esenzione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria, ecc.

Le liste delle posizioni fiscali che risultano non essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica, sono utilizzate:

- a) per l'invio degli avvisi pre-scadenza al contribuente, in particolare in modalità digitale, con lo scopo di ricordare allo stesso l'imminente termine per il pagamento del tributo senza more;
- b) per l'invio degli avvisi post-scadenza al contribuente, in particolare in modalità digitale, con lo scopo di ricordare allo stesso il mancato assolvimento e la possibilità di adempiere in regime di ravvedimento operoso;
- c) per il recupero coattivo tramite ruolo, affidato dalla Regione Lazio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito del visto di esecutorietà apposto dal competente organo regionale;

-
- d) per ogni altra modalità di recupero del tributo previsto dalla vigente legislazione;
 - e) per attivare gli adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 96 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada);
 - f) per ogni altra attività ritenuta necessaria dalla Regione Lazio per un'efficiente gestione del tributo.

VI. Ricezione delle istanze dei contribuenti.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale dei veicoli ai titolari o loro incaricati, sull'archivio regionale sono attivate le seguenti procedure informatiche, che consentono al contribuente di inviare all'amministrazione regionale le seguenti istanze:

- a) istanze di rimborso delle somme corrisposte dai contribuenti per pagamenti non dovuti o eccedenti, sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura prevede l'attività di aggiornamento dell'archivio regionale e si conclude con l'accoglimento o il diniego del rimborso da parte della Regione Lazio;
- b) istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica previste dalla normativa statale e regionale vigente, come ad esempio l'esenzione per i diversamente abili; per i veicoli storici ultratrentennali non adibiti ad uso professionale; le esenzioni permanenti previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche); ecc. Sulla base dei dati tecnici e fiscali contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche provenienti dalle fonti certificanti previste dal DM 418/1998, la procedura informatizzata di gestione dell'archivio, determina automaticamente, per determinate fattispecie, l'esenzione del pagamento del bollo auto per i veicoli interessati. Parimenti, per altre fattispecie, sulla base della documentazione prodotta dalla parte mediante apposita istanza, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione. L'archivio delle tasse automobilistiche verrà aggiornato da ACI in caso di accoglimento dell'esenzione o nel caso di necessità di aggiornamenti dei dati relativi al veicolo;
- c) istanze in autotutela a seguito del ricevimento degli avvisi pre-scadenza e post-scadenza (recupero bonario). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche, se necessario;
- d) istanze in autotutela avverso le attività di recupero coattivo. L'attività amministrativa è svolta dalla Regione Lazio sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche, in altri archivi regionali o resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione o da altri enti. L'attività si conclude con l'adozione di un provvedimento da parte dell'amministrazione regionale di annullamento totale o parziale della pretesa tributaria, o con la sua conferma e con i necessari aggiornamenti dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, eseguito da ACI nell'ambito della sua gestione, sulla base della documentazione fornita dagli uffici regionali.

VII. Informazioni ed assistenza

L'attività di informazione e di assistenza in materia di tassa automobilistica nei confronti dei contribuenti viene espletata dalla Regione Lazio e da ACI mediante una collaborazione sinergica e complementare, per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione, tramite le proprie organizzazioni.

Attraverso l'applicativo di gestione dell'archivio regionale (Sinta/N-STAR) sono messi a disposizione del contribuente canali per l'accesso alle informazioni relative alla propria posizione tributaria e per l'invio di eventuali istanze e comunicazioni.

La Regione Lazio fornisce informazioni ed assistenza ai contribuenti, con particolare riferimento a coloro ai quali viene notificato un atto di recupero coattivo della tassa automobilistica, attraverso le proprie strutture dislocate in tutte le province, con sportelli dedicati. A tali servizi, si affianca l'attività svolta dai servizi regionali del Numero Unico Regionale e dell'URP regionale, questi ultimi per quanto di loro competenza.

ACI, attraverso la gestione dell'archivio tributario, fornisce un servizio multicanale di informazione ed assistenza ai contribuenti, attraverso punti fisici, on-line, telefonici e tramite APP, sinergico e complementare a quello fornito dalla Regione Lazio. Infatti, fornisce ai contribuenti, prevalentemente, informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria risultante dall'archivio, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e l'assistenza in ogni fase del procedimento di riscossione pre-ruolo, di accesso alle esenzioni, ai rimborsi, alle sospensioni/interruzioni e riduzioni di imposta, per la presentazione di eventuali istanze in autotutela, ecc.

La Regione Lazio ed ACI, con la collaborazione delle rispettive società in house di informatica, cooperano per migliorare il grado di digitalizzazione di queste attività, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, e la gestione del tributo, realizzando economie di scala e risparmi di spesa.

Nell'ottica di garantire un'attività di assistenza diffusa sul territorio regionale, qualora le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 ne facciano richiesta, ACI, in qualità di gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, potrà consentire l'accesso all'Archivio regionale delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Allegato D** e nel rispetto del CAD, senza alcun onere a carico della Regione Lazio.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione Lazio utilizzano i dati presenti sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche e di ANTA.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo regionale e sull'archivio Nazionale, sono attuate da ACI nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

4. PIANI DI LAVORO

La Regione Lazio e ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e dei comuni obiettivi. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene convocata la Commissione per i Piani Operativi, così come prevista dall'art 6 dell'accordo di cooperazione, che attraverso la redazione del piano operativo annuale stabilisce le modalità e

i tempi di attuazione dei processi/procedimenti/attività di gestione dell'archivio regionale e del tributo, definendone, altresì, i rispettivi ruoli e responsabilità.

Con la redazione del Piano Operativo la Regione ed ACI cooperano per definire, fra l'altro:

- a) La tempistica per l'estrazione delle liste delle posizioni irregolari;
- b) la data di chiusura delle regolarizzazioni del tributo per anno tributario, che sarà adottata con un apposito atto amministrativo della Regione Lazio pubblicato sul BURL, oltre che sul sito istituzionale, ai fini della inibizione dei pagamenti sui citati archivi. Ciò attiverà la procedura per l'estrazione dall'archivio regionale delle tasse automobilistiche delle liste delle posizioni non in regola con il pagamento del tributo, ai fini del recupero coattivo tramite ruolo affidato dalla Regione Lazio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) le modalità di definizione e liquidazione delle pratiche di rimborso del tributo, delle istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, con l'emissione dei relativi provvedimenti, delle istanze in autotutela presentati dai contribuenti a seguito della notifica di avvisi di pagamento;
- d) l'attività di informazione ed assistenza ai contribuenti;
- e) l'aggiornamento dell'archivio regionale a seguito dell'emanazione di leggi regionali, di Delibere di Giunta Regionale, di Determinazioni, di circolari o altri atti che interessano la materia tassa automobilistica;
- f) l'attivazione degli adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 96 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada), previa definizione, delle liste delle relative posizioni irregolari;
- g) ogni altra attività di competenza regionale ritenuta necessaria dalla Regione Lazio per un'efficiente gestione del tributo;
- h) le modalità di generazione dello IUV per il pagamento della tassa automobilistica alla scadenza o in sede di ravvedimento operoso;
- i) ogni attività relativa alla costituzione, all'aggiornamento e alla bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

La Commissione Paritetica, così come previsto dall'accordo di cooperazione, ha compiti propositivi e di verifica del complessivo stato di attuazione del presente Accordo; può formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure ed evidenziare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dell'Accordo.

Nelle ipotesi di modifiche normative che determinano variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione Lazio ed ACI, con l'eventuale partecipazione delle rispettive società di informatica in house, coopereranno per concordare i tempi e le modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

5. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha la stessa validità dell'Accordo di cooperazione e, cioè, dalla data di sottoscrizione dell'Accordo al 31 dicembre 2025.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte un preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà le attività in esso previste.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi oneri, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

6. REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI DI CARATTERE ECONOMICO

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

Per la determinazione e quantificazione degli eventuali ristori di carattere economico si rimanda all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione.

7. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione continua e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

8. PRIVACY

Il Titolare dei dati contenuti nell'archivio regionale della Tassa Automobilistica è la Giunta Regionale del Lazio.

ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) è ACI.

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato "Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016" (Allegato D dell'Accordo di cooperazione).

Per la Regione Lazio

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

.....

.....

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO D)

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI 2022 – 2025

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Con Delibera della giunta Regionale n. 588 del 19 luglio 2022, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 2022-2025, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Lazio (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

TRA

La Regione Lazio codice fiscale 80143490581, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, nella persona del Dott. Marco Marafini domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 273 del 05/06/2018, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della L. R. n. 6/2002 e ss.mm. ii;

E

L'Automobile Club d'Italia – (di seguito anche "ACI"), codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, di seguito, per brevità, ACI, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Ing. Angelo Sticchi Damiani;

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale del Lazio, in qualità di Titolare del trattamento:

- svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi istituzionalmente affidati;
- è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

VISTO l'articolo 474, comma 2, del r.r. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "RGPD") e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati, il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che detto Regolamento è divenuto efficace in data 25 maggio 2018, con conseguente abrogazione delle parti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 non compatibili con il predetto Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni;

CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione dell'Accordo di cooperazione di cui allo Schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, tra Regione Lazio ed ACI in materia di tasse automobilistiche 2022 - 2025, implicano da parte di ACI, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n.7) del RGPD definisce “Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

PRESO ATTO che l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce “Responsabile del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008;

CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche “AdS”);

VISTO il provvedimento dell'AgID (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID”), il quale ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, **ACI** presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale del Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

ACI, in qualità di **responsabile del trattamento dei dati personali** in virtù del presente atto di designazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di cui agli articoli 4, n.8) e 28 del RGPD, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche, dichiara di essere edotta di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto Accordo di cooperazione dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative:

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:
 - i trattamenti sono svolti per l'attuazione delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione;
 - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui al suddetto Accordo, hanno ad oggetto: principalmente dati personali "comuni" (articolo 4, n.1) del RGPD; in misura minore dati particolari (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali"; in via residuale ex dati giudiziari (dati di cui all'articolo 10 del RGPD);
 - le categorie di interessati sono i contribuenti della tassa automobilistica regionale;
- ACI è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dall'Accordo di cooperazione in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD.
- ACI si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività.
- ACI dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio.

- ACI – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e dell’Accordo a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità e qualità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nella presente nomina e nell’ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare.
- ACI, tenuto conto che agisce in qualità di gestore dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche e provvede anche al rilascio delle credenziali di accesso a SINTA e ad N-STAR ai dipendenti per i quali gli uffici regionali ne fanno richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia, compresi i dipendenti della società in house Laziocrea Spa che prestano servizi a tal riguardo, ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l’attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all’attribuzione delle funzioni di “Amministratore di Sistema” di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:
 - designare come Amministratore di Sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato (ai sensi dello stesso provvedimento) ai dati personali del cui trattamento la Giunta Regionale del Lazio è titolare;
 - conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all’interno della vostra Società quali Amministratori di Sistema (in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta Regionale del Lazio è titolare)
 - porre in essere le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso.
- ACI si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l’esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell’esecuzione dell’Accordo stesso.
- ACI dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. ACI garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.
- ACI si attiverà per garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione Lazio come previste dall’Accordo di cooperazione vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, ACI terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ACI assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative, e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee, qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, ACI dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

ACI è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

In aggiunta ACI, ove applicabile, dovrà adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti.

- ACI dovrà predisporre e tenere a disposizione del Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- ACI adotterà le politiche interne e attuerà, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse.
- ACI, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto in esso previsto, è tenuto a tenere un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD.

- ACI è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *data breach*) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.legalmail.it, deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.
- ACI, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del RGPD.
- ACI, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, è tenuto a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio, allegando copia della richiesta;
 - valutare con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio la legittimità delle richieste;
 - coordinarsi con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
- ACI garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
 - fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- ACI si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo di cooperazione, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- ACI non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- ACI è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove ACI stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio.
- Per "persone autorizzate al trattamento" ai sensi dell'art 4, punto 10 secondo quanto previsto dal Regolamento si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del Responsabile,

sono autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità della Regione Lazio.

- ACI è tenuto ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti agli stessi consentiti e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento.
- Le "persone autorizzate al trattamento" sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite. In particolare la Società garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- ACI è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni.

Articolo 3

(laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema)

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle citate Misure minime AgID relativamente alle utenze Amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implicino relativamente all'erogazione di servizi di amministrazione di sistema degli applicativi necessari per la gestione del tributo, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento e tenuto conto che agisce in qualità di gestore dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e provvede anche al rilascio delle credenziali di accesso a SINTA e ad N-STAR ai dipendenti per i quali gli uffici regionali ne fanno richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia, compresi i dipendenti della società in house Laziocrea Spa che prestano servizi a tal riguardo, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password again).
 - le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;

- registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
- assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora ACI utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - il nome e cognome;
 - la user id assegnata agli Amministratori;
 - il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- durante l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), ACI si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 4

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

- In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione 2022 - 2025, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del RGPD, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere

alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

- La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa sulla protezione dei dati personali.
- Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine del suindicato Accordo di cooperazione sottoscritto tra Regione Lazio ed ACI.

All'atto della cessazione dell'Accordo di cooperazione con la Regione Lazio, ACI, sulla base delle determinazioni della Regione Lazio, restituirà i dati personali oggetto del trattamento oppure provvederà alla loro integrale distruzione, salvo che i diritti dell'Unione e degli Stati membri ne prevedano la conservazione. In entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe contrattuali.

Per il Titolare del Trattamento

Dott. Marco Marafini
Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Sottoscrivendo il presente atto, ACI:

- conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del RGPD e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal medesimo regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
- accetta la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dal Titolare, anche in ottemperanza alle modifiche normative in materia.

Per il Responsabile del Trattamento

Legale Rappresentante
Ing. Angelo Sticchi Damiani